

Comune di Lunano

Organo di revisione economico finanziario

Verbale n. 23/A del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Parere rilasciato sul piano triennale dei fabbisogni del personale ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 come da proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 21 ottobre 2022 avente ad oggetto "PIAO 2022-2024 - aggiornamento piano triennale del fabbisogno del personale".

L'Organo di revisione preso atto della mail pervenuta in data 25 ottobre 2022 contenente la seguente documentazione:

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 21 ottobre 2022 avente ad oggetto "PIAO 2022-2024 - aggiornamento piano triennale del fabbisogno del personale"
- l'allegato 1 PIAO Lunano;
- Allegato A Piano occupazionale 2022-2024;
- Allegato B dotazione organica
- Allegato C verifica della coerenza delle spese del personale per l'anno 2021 con il limite della media del triennio 2011-2013;
- Allegato D calcolo capacità assunzionale
- Allegato E verifiche preliminari procedura di assunzione.

VISTI

- la narrativa della premessa della proposta di deliberazione;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 12 febbraio 2022 avente ad oggetto "Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 4 aprile 2022 avente ad oggetto una integrazione al predetto piano;
- il parere dello scrivente n. 4 del 9 febbraio 2022 ed il successivo parere n. 9 del 4 aprile 2022;
- la normativa di riferimento richiamata in sede del predetto parere a cui interamente si riporta;
- l'art. 6 comma 6 del D. L. 80/2021 il quale recita "1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
 - a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa.
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11410. 7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6 11. 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”;

- Il D.M. del 30 giugno 2022 che all'art. 6 dispone le modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti ed in particolare “Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. 2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio. 3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. 4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo”.
- Le linee guida Anci sul PIAO al par. 3 relativamente ai piccoli Comuni;

RILEVATO

- ❖ che il PIAO redatto dall'Ente si compone della sezione 1, della sezione 2, della sezione 3 e della sezione 4 (con refuso nel paragrafo)
- ❖ la fattispecie in cui versa l'Ente e precisamente con i dati riferiti all'ultimo rendiconto (esercizio 2021) determinano una risultanza pari al 27,77% e quindi inferiore alla soglia di cui alla tabella n. 1 del DPCM del 17 marzo 2020 pari al 28,60%;
- ❖ quanto disposto dall'art. 4 c. 2 del DPCM del 17 marzo 2020 che espressamente prevede “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica” e che l'incremento non può essere superiore allo 0,83% pari ad euro 10.431,35 corrispondente a:

Descrizione	Importo
Media entrate correnti 2019-2021	1.264.121,91
Limite costo del personale 28,60% tab. 1	361.538,87
Spese personale 2021 dell'ente	351.107,51
Incremento ex art. 4 c. 2 DM	10.431,36

- ❖ che nel dispositivo della proposta di deliberazione si rileva “qualora dal successivo monitoraggio del rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, non risultasse coerente con la graduale riduzione l'ente si impegna a valutare altre azioni che consentano il perseguimento del citato valore soglia mediante interventi ulteriori sulla spesa del personale o in alternativa sulle entrate correnti” in aderenza alla visione prospettica contenuta nella norma di riferimento, come tra le altre, interpretato dalla Corte dei Conti Veneto parere n. 15/2021/PAR;

ASSUNTO

- che l'Ente intende variare l'allegato A come già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 4 aprile 2022;
- che l'Ente ha adottato il regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25 marzo 2022;
- che l'Ente rileva nella premessa delle proposta in esame “che si rende altresì necessario variare il Piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 12/02/2022 e poi modificato con delibera della giunta comunale n. 28 del 04/04/2022 in quanto è imminente il collocamento a riposo di una dipendente a tempo pieno del settore amministrativo contabile cat. C Istruttore amministrativo, che si intende sostituire con l'assunzione part time di un dipendente a tempo indeterminato Istruttore amministrativo part time cat. C 24/36” e che “L'assunzione si giustifica per non creare disservizi all'utenza e in generale ripercussioni sulla collettività amministrata e garantire il buon andamento della gestione in applicazione dell'articolo 97 della costituzione. Principio che sarebbe pregiudicato a causa della sostituzione di due dipendenti recentemente collocati a riposo con un solo ingresso dall'esterno”;

RICHIAMATI

- il PEGeP 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell'11 marzo 2022;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 12 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024” e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 4 aprile 2022 avente ad oggetto una integrazione al predetto piano;
- il piano delle azioni positive approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 12 febbraio 2022;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15 aprile 2022;
- il piano della formazione contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30 giugno 2022 unitamente al PIAO;
- il rendiconto di gestione 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2022;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

l'Organo di revisione economico e finanziario

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 21 ottobre 2022 avente ad oggetto "*PIAO 2022-2024 - aggiornamento piano triennale del fabbisogno del personale*". Si ritiene inoltre di confermare quanto già contenuto al paragrafo 3 primo punto del dispositivo della proposta, con cadenza almeno mensile, facendo altresì proprio il richiamo contenuto nella deliberazione n. 15/2021/PAR Corte dei Conti Veneto che, tra le altre, espressamente rileva "*Ove detto rapporto [spesa di personale ed entrate correnti] non sia in grado di rendere compatibile l'utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l'ente dovrà astenersi dall'effettuare le assunzioni programmate o nel migliore dei casi razionalizzarle limitandone la spesa*".

Letto, approvato e sottoscritto.

San Severino Marche, 27 ottobre 2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Gilberto Chiodi

